

SCHEDA ANALISI TECNICO NORMATIVA

sulla proposta di legge n. 310/25 “Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)”

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta di legge appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e l'ordinamento internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta di legge appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta di legge appare compatibile con il contenuto dello Statuto regionale vigente, in particolare con il comma 5 dell'articolo 16, che rimanda alla legge regionale la definizione delle indennità ed il rimborso spese dei consiglieri regionali.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge risulta compatibile con la legislazione regionale.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge non utilizza strumenti di semplificazione amministrativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non risultano attualmente in esame proposte in materia analoga.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

sulla proposta di legge n. 310/25 “Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)”

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)

L'articolo introduce la facoltà di rinunciare al trattamento previdenziale e di ottenere la restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica anche per coloro che hanno maturato il diritto a percepire la medesima trattenuta durante la legislatura. Prevede, inoltre, la restituzione d'ufficio delle trattenute per coloro che cessano anticipatamente dalla carica e la non applicazione della trattenuta obbligatoria a chi subentra nel corso della legislatura.

Le disposizioni sono prive di effetti sulla spesa regionale.

Articolo 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria della proposta di legge